

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

T r a

La Regione Basilicata, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 4, C.F. 80002950766, in seguito indicata anche “**Regione**”, rappresentata dal Dott. Alfonso Morvillo, in qualità il Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione del Programma Regionale (PR) Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

e

L'Ambito socio-territoriale _____, rappresentato dal Comune di _____, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito predetto, con sede nel Comune di _____, C.F. _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, ivi domiciliato per la carica, di seguito “**Soggetto attuatore e Beneficiario**”;

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali”;
- VISTA la D.G.R. n. 352/2022 “Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti” con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse

Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 agosto 2024, n. 506 avente ad oggetto “Articolo 3 Reg. 10 febbraio 2021 n° 1 – Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA la D.G.R. n. 509 del 19/08/2024 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;
- VISTI i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare:
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA la Deliberazione del 22/12/2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;
- VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPA001) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- VISTA la Deliberazione del 22/08/2022 n. 36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) “Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la

programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d'atto" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022;

- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- VISTA la D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;
- VISTA la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d'atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza;
- VISTA la D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 e la successiva Deliberazione n. 134/2023 di aggiornamento;
- VISTA la D.G.R. n. 134 del 10.03.2023 "Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023";
- VISTA la D.G.R. n. 105/2023 di istituzione del partenariato del PR Basilicata 2021/2027 e le successive Deliberazioni n. 464/2023 e 490/2023 di aggiornamento;
- VISTA la DGR n. 464 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023;
- VISTA la D.G.R. n. 615/2023 di approvazione del "Regolamento di funzionamento del Partenariato del Programma Regionale FESR FSE+ 2021/2027";
- VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PR Basilicata 2021/2027 nella versione approvata con procedura di consultazione scritta conclusa il 05/05/2023;
- VISTA D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- VISTA la D.G.R. 367/2023 di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi

Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;

- VISTA la D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027”;
- VISTA la D.G.R. n. 377/2023 di approvazione del documento “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze” (Allegato A) e dei due allegati A1 “Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica” e A2 “Scheda Operazione”;
- VISTO il Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- VISTA la D.G.R. Basilicata n 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto “PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione”;
- VISTA L.R. 1 dell’11 febbraio 2022 di approvazione del Piano Strategico Regionale 2021-2030;
- VISTA la D.G.R. n. 581 del 25 settembre 2023 - Strategia Territoriale Programmazione 2021-2027 della Regione Basilicata: Approvazione delle “Linee di indirizzo” (Allegato 1);
- VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 (Rep. atti 83/CU), che ha posto le basi per la realizzazione, a livello nazionale, di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi da 0 a 6 anni;
- VISTO Il D.lgs 13 aprile 2017, n. 65 - “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha successivamente definito un sistema di educazione e di istruzione integrato che mira a garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le

proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;

- VISTO La DGR n. 917/2015 di istituzione degli Ambiti Socio-territoriali in Basilicata;
- VISTA la Legge regionale 04 dicembre 2018, n.50 REGIONE BASILICATA - Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva;
- VISTA la DD n. 15BF.2023/D.01978 del 1/12/2023 “DGR 201/2023 D. Lgs. 65/2017 – approvazione Linee guida regionali per il Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni - Costituzione Coordinamenti Pedagogici Territoriali”;
- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- con D.D. n. 15BF.2024/D.00775 del 21/05/2024 è stato approvato, nell'ambito del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, l'Avviso Pubblico “**Un nido per l'infanzia**”, il quale intende incoraggiare in via prioritaria l'attivazione dei servizi educativi a sostegno della prima infanzia (fascia 0-36 mesi) nei piccoli Comuni delle aree interne e periferici che, per dinamiche socio-economiche sfavorevoli scaturenti da tendenze demografiche recessive, risultano sprovvisti dei servizi educativi per l'infanzia così come individuati dal Decreto legislativo n° 65 del 2017;
- l'Avviso *de quo* individua quali beneficiari gli Enti Locali capofila degli Ambiti Socio-territoriali individuati ai sensi della DGR Basilicata n° 917/2015;
- la Regione Basilicata intende promuovere in via sperimentale il ruolo degli Ambiti socio-territoriali - all'interno dei quali ricadono i Comuni della Basilicata ove sono stati ammessi a finanziamento i progetti di realizzazione e/o potenziamento di nuovi nidi per l'infanzia di cui al sopra citato Avviso Pubblico - nei processi di costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di *enforcement* della capacità attuativa delle *policy* territoriali pubbliche di sostegno all'educazione della prima infanzia;
- a tal fine, con D.D. N. 12BA. 2024/D.01357 del 30/12/2024 è stata approvata l'operazione “Costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche educative pubbliche a livello territoriale per la fascia 0-6 anni in Basilicata”, a valere sulla Priorità per l'assistenza tecnica del Programma regionale FESR FSE Plus+

Basilicata 2021 – 2027, di cui alla Scheda riportata nell'Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

CONSIDERATO CHE

- con L.R. 1 dell'11 febbraio 2022, la Regione Basilicata ha approvato Il Piano Strategico 2021-2030, che delinea una strategia contro lo spopolamento e le condizioni da attuare per la crescita economica;
- con D.G.R. n. 581 del 25 settembre 2023, la Regione Basilicata ha approvato le "Linee di indirizzo sulle Strategie Territoriali della Basilicata", imperniate su un percorso di ricomposizione territoriale dei Comuni della Basilicata, in un quadro di centralità dell'azione di programmazione della Regione, che favorisca l'allocazione ottimale delle risorse finanziarie messe a disposizione dai programmi a scala Regionale, nazionale e comunitaria, la riorganizzazione dei processi di supporto allo sviluppo locale e, infine, l'affermazione di una nuova ed ambiziosa governance multilivello;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che "(...) la disciplina dettata dall' art. 5, comma 6, del d. Lgs. n. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- la Regione ed il Soggetto attuatore e Beneficiario hanno deciso di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell'attuazione della sopra citata

operazione denominata “Costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche educative pubbliche a livello territoriale per la fascia 0-6 anni in Basilicata”

- al fine della realizzazione delle attività di cui all’operazione in commento, così come meglio specificate all’interno dell’Allegato A, la Regione ed il Soggetto attuatore e Beneficiario esprimono un reciproco interesse alla stipula dell’accordo *de qua*, avente come fine ultimo comune quello di promuovere il ruolo degli Ambiti socio-territoriali nei processi di costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche educative pubbliche a livello territoriale per la fascia 0-6 anni in Basilicata;
- l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e, pertanto, il presente Accordo di collaborazione deve intendersi rientrante nell’alveo della richiamata disposizione legislativa;
- la Regione Basilicata provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie pari ad euro 23.000,00 all’Ambito socio-territoriale _____, così come sopra rappresentato, a valere su Priorità per l’assistenza tecnica del Programma regionale FESR FSE Plus+ Basilicata 2021 – 2027, settore di intervento 182 Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, per la costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche educative pubbliche a livello territoriale per la fascia 0-6 anni in Basilicata;
- l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, non configurandosi, per contro, quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. _____ del _____, ha preso atto del presente Accordo autorizzandone la sottoscrizione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990
- lo schema dell’Accordo è stato approvato anche dalle altre Parti che lo sottoscrivono;

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premessa

Tutto quanto premesso e considerato è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo

In ossequio al principio di leale collaborazione tra le parti, il presente Accordo ha la finalità di:

- Promuovere il ruolo degli Ambiti socio-territoriali per l'educazione e l'istruzione nella fascia 0-6 anni, al fine di
 - programmare in modo efficace e armonico gli interventi,
 - contribuire a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita,
 - far convergere le competenze in materia di educazione e di istruzione – allocate tra enti diversi con rischio di frammentazioni e sovrapposizioni – in un sistema territoriale coordinato e sinergico.
- Favorire il rilancio della *governance territoriale*, considerata come sistema di relazioni, processi e responsabilità attraverso la costruzione di reti educative zonali per lo sviluppo della prima infanzia, a livello d'Ambito socio-territoriale, con funzioni di progettazione, programmazione e monitoraggio degli interventi da realizzare nei territori;
- Favorire la costruzione di una *governance zonale* quale contesto privilegiato per la circolazione di buone pratiche in una dimensione di sistema integrato 0-6 territoriale;
- Favorire le funzioni e il ruolo di coordinamento degli attori territoriali preposti alla programmazione e gestione degli interventi a sostegno della prima infanzia (fascia 0-6 anni), che si mostrano importanti e vitali sia sul versante della garanzia dell'effettiva efficacia dell'intervento, sia sul fronte del presidio della razionalità della spesa, tema sempre più centrale nelle politiche di sviluppo dei servizi anche in contesti territoriali interni e periferici;
- sostenere azioni di coordinamento organizzativo, gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia;

In relazione a tale finalità, con il presente Accordo gli Ambiti socio-territoriali potranno contare su attività di assistenza tecnica e supporto per l'elaborazione e attuazione di iniziative a scala locale del FSE+, con una focalizzazione sui beneficiari più deboli ed in eventuale sostegno a strategie territoriali cui il FSE+ partecipa.

Art. 3 – Soggetti coinvolti

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- Per la Regione Basilicata, il Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 : Dott. Alfonso Morvillo;
- Per l'Ambito socio-territoriale _____, così come sopra rappresentato, il Sindaco del Comune di _____.

Le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto del presente Accordo e sugli ulteriori

aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Copertura finanziaria dell'Accordo

La Regione Basilicata mette a disposizione le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni necessarie, a valere sul PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027, per un importo pari ad € 23.000,00 a favore dell'Ambito socio-territoriale _____, così come sopra rappresentato, finanziate dal PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 nell'ambito della Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 12 - Assistenza tecnica FSE.

Art. 5 – Condizioni di attuazione e compiti delle parti

Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo;
- procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e se opportuno concordarne gli eventuali adattamenti o aggiornamenti;
- rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

- a) La Regione Basilicata, in qualità di responsabile dell'operazione supervisiona il processo di costruzione e strutturazione dei processi di *governance* zonale delle politiche educative per la prima infanzia, per la promozione di azioni di coordinamento organizzativo, gestionale e pedagogico dei servizi educativi. L'importo di cui al superiore articolo 4 è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese rendicontate, secondo le condizioni di cui all'art. 6 del presente Accordo, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute;

b) l'Ambito socio-territoriale_____, così come sopra rappresentato, in qualità di Soggetto attuatore e Beneficiario dell'operazione assicura la gestione complessiva delle azioni di assistenza tecnica oggetto del presente Accordo e funzionali alle attività di promozione e costruzione di una governance territoriale nella programmazione e monitoraggio dei servizi educativi alla prima infanzia, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi necessari ai processi di assistenza e supporto tecnico, in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione del Programma e in coerenza con le procedure previste in materia e con il SI.GE.CO del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027 approvato con D.G.R. 387 del 29/6/2023 e s.m.i., impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 6 – Obblighi in qualità di Soggetto attuatore e Beneficiario

Ai sensi del citato Reg. EU n.1060/2021 l'Ambito socio-territoriale_____, così come sopra rappresentato, è considerato Soggetto attuatore e Beneficiario dell'operazione a valere sul PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e pertanto è tenuto a:

- assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste da questa formulate;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali;
- assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- garantire che le procedure di selezione e/o attuazione dell'operazione siano conformi a quanto definito nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;
- trasmettere la documentazione utile all'esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo, garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

In particolare, Il Soggetto attuatore e Beneficiario è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

1. realizzare e rendicontare le attività secondo i tempi e le modalità previsti dal relativo Allegato A) e comunque entro il 30/10/2025, fatta salva ogni ulteriore proroga;
2. rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 387 del 29/06/2023 “PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo” e in particolare quelle in tema di rendicontazione delle spese per le operazioni selezionate attraverso Procedure concertative/negoziali;
3. rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato IX -*Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50* del Reg. (UE) 2021/1060;
4. rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto “PR FSE FSE+ Basilicata 2021- 2027, Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione”, nonché gli obblighi di comunicazione declinati nel brand book pubblicato su: [Coesione Italia 21-27 | Brand Book 1.0 - Regione Basilicata](#);
5. assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità;
6. presentare con cadenza trimestrale, dalla data di avvio delle attività di cui al presente Accordo, le dichiarazioni di spesa per la realizzazione delle attività ed un rapporto di monitoraggio provvisorio dei processi di *governance* territoriale delle politiche educative;
7. presentare la dichiarazione finale di spesa entro il 30/10/2025, fatta salva ogni ulteriore proroga, unitamente al rapporto di monitoraggio definitivo;
8. comunicare la formale chiusura del progetto entro 30 giorni dalla data di effettiva ultimazione delle attività e comunque non oltre il 30/10/2025, fatta salva ogni ulteriore proroga;
9. predisporre, redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori;
10. rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste dalle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti utilizzando il Sistema informativo regionale il cui link di indirizzo web e credenziali di accesso saranno comunicati dall'AdG con successiva nota;
11. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e pubblicità” degli interventi previste dalle disposizioni attuative, nonché dal Brand Book indicato al superiore numero 3;
12. informare il pubblico sul sostegno finanziario dell'Unione ottenendo esponendo almeno un poster con le informazioni sul progetto (ai sensi degli obblighi di comunicazione di cui alla precedente numero 4. in luogo facilmente visibile al pubblico, nonché attenersi a tutto quanto previsto all'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e suo Allegato IX;
13. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle che obbligano all'inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 su tutta la documentazione di spesa (giustificativi di spesa, di pagamento, contratti di lavoro e ogni altro documento comprovante la realizzazione fisica e finanziaria delle attività);

14. adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
15. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
16. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
17. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento, massimali di costo, documentazione da esibire a giustificazione della spesa sostenuta ecc.) in coerenza con la normativa di riferimento;
18. accettare di venire incluso nell'elenco dei beneficiari/soggetti attuatori;
19. attenersi a quanto previsto dall' art. 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
20. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo;
21. rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
22. accettare i controlli dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto della presente accordo;
23. assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
24. assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
25. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa in materia di lavoro, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
26. riportare l'emblema dell'Unione e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione, su tutte le misure di informazione e di comunicazione (documenti utilizzati per le procedure di selezione, conferimenti d'incarico, relazioni, ecc.);
27. mettere a disposizione i documenti richiesti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'Adg, degli Uffici responsabili dell'Azione, dell'AdC, dell'AdA e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);
28. conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, conformemente al Regolamento (UE) 1060/2021;
29. adottare un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate, sulla base delle indicazioni fornite nel Manuale delle Procedure relativamente alla predisposizione del fascicolo di

progetto, in modo da renderla facilmente consultabile da parte di soggetti preposti al controllo;

30. garantire che tutti i documenti giustificativi riguardanti l'operazione di cui al presente Accordo siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'autorità di gestione, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060;
31. fornire, con l'ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convenzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell'accesso allo stesso;
32. restituire alla Regione le somme di denaro relative a spese ritenute, in sede di verifica della rendicontazione, non pertinenti e/o non ammissibili.

Per ogni altro aspetto si rinvia a quanto previsto dai Regolamenti UE applicabili e dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Art. 7 – Modalità di erogazione del finanziamento

Gli oneri di spesa per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo saranno rimborsati a seguito di presentazione di idonea domanda di rimborso comprensiva della documentazione attestante l'avvio e la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo ed il raggiungimento dei risultati attesi.

Il rimborso avverrà nella seguente modalità:

- un'anticipazione del 70% del valore delle attività previste;
- il 30% a saldo, previa conclusione delle attività, mediante presentazione di una sintetica descrizione delle stesse all'interno del rapporto di monitoraggio definitivo di cui al precedente art. 6, punto n. 7 e ad avvenuto adempimento degli oneri di rendicontazione previsti dalle procedure attuative del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 richiamate all'articolo 6 suddetto.

Art. 8 – Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e durata dell'Accordo

L'Accordo avrà la durata fino al 30/10/2025, fatta salva ogni ulteriore proroga, con decorrenza dalla data di stipula del medesimo, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Pertanto le spese per il personale di assistenza tecnica, ritenute ammissibili, saranno eleggibili a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Oltre alle spese dirette, da rendicontare a costi reali, per il personale esperto nelle attività di assistenza tecnica coerenti con l'oggetto e le finalità dell'Accordo di cui al precedente

articolo 2, nella misura massima riconoscibile di 20.000,00 €, è previsto il finanziamento dei costi indiretti dell'operazione ad un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per le spese di personale, nel rispetto della procedura di semplificazione della spesa prevista dall'art. 54 del Reg. UE 2021/1060 lett. b).

Art. 9 - Divieto di cumulo

Il Soggetto attuatore e Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall'operazione oggetto del presente Accordo.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

Art. 10 – Monitoraggio

Il Monitoraggio sarà effettuato tramite gli applicativi informatici di monitoraggio e rendicontazione previsti dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 che finanzia l'Accordo (sistema informativo di monitoraggio), i cui relativi link di indirizzo web e credenziali di accesso saranno comunicati dall'AdG con successiva nota.

Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica (almeno trimestrale) tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.

Il Soggetto attuatore e Beneficiario, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'operazione per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.

In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal comune capofila con immediatezza.

Art. 11 – Controlli

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Soggetto attuatore e Beneficiario accetta le forme di controllo previste sulla correttezza e la regolarità della spesa dalle procedure di utilizzo dei fondi, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Soggetto attuatore e Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

Art. 12 – Ritardi, inerzie ed inadempienze

Le parti possono risolvere il presente Accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 15 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo P.E.C.. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La Regione, a titolo esemplificativo, si riserva il potere di risoluzione e di chiedere la restituzione del contributo finanziario assegnato nel caso in cui il Soggetto attuatore e Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente Accordo (ed in particolare agli obblighi previsti al superiore articolo 6) o a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dalla Regione ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto attuatore e Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di risoluzione, il Soggetto attuatore e Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, fatto salvo il riconoscimento delle spese utilmente sostenute.

È facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di risoluzione previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto attuatore e Beneficiario nell'utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 13 – Recesso e risoluzione consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo per mutuo consenso, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte via posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione dell'Accordo, ai termini e alle condizioni ivi concordati tra le Parti, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

Art. 14 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail.

Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Regione Basilicata: PEC: _____ PEO: _____

Soggetto Attuatore e Beneficiario: PEC: _____ PEO: _____

Art. 15 – Cause di revoca del contributo

La Regione procede alla revoca, parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata per il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della Commissione Europea e di quanto previsto dal SI.GE.CO del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027.

La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui il Soggetto attuatore e Beneficiario:

- a) non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di acquisto di beni e servizi così come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023;
- b) abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi dell'art. 63 reg. CE 1060/2021;
- c) tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative;
- d) non provveda a generare il CUP ed eventualmente il CIG;
- e) non registri le informazioni di monitoraggio sul sistema di monitoraggio informativo quando disponibile, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027;
- f) non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- g) non abbia rispettato gli obblighi previsti all'art. 6 del presente Accordo – Obblighi in qualità di Soggetto attuatore e Beneficiario;

Ovvero nel caso in cui:

- h) ricorrano le cause di revoca previste dal Regolamento UE 1060/2021 in materia di stabilità delle operazioni;
- i) ricorrano cause di inadempimento di cui all'art. 12 del presente Accordo;
- l) qualora dovesse essere accertata la violazione del divieto di cui al precedente art. 9;

Art. 16 - Regole di informazione e pubblicità

Il Soggetto attuatore e Beneficiario è tenuto al rispetto delle regole di informazione e pubblicità secondo le indicazioni dei singoli fondi.

Nello specifico per gli interventi a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, il Soggetto attuatore e Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato IX - *Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50* del Reg. (UE) 2021/1060

In particolare il Soggetto attuatore e Beneficiario deve garantire:

- a) che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sulle diverse fonti finanziarie e, in particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) e i documenti relativi all'operazione, il finanziamento assentito;
- b) che tutte le misure di informazione e comunicazione riconoscano il sostegno dei fondi relativi all'operazione riportando il riferimento al fondo che la sostiene. Le indicazioni di cui al comma 2 valgono per ogni prodotto di comunicazione, ivi incluso pubblicazioni cartacee, digitali e multimediali, header e footer di siti Web, targhe per contrassegnare macchinari e oggetti fisici.

Art. 17 – Clausola di esonero responsabilità

1. Il Soggetto attuatore e Beneficiario è l'unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, così come elencate al superiore art. 5, lett. b), ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.

2. Il Soggetto attuatore e Beneficiario solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Amministrazione.

3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Soggetto attuatore e Beneficiario e terzi, fa capo in modo esclusivo al Soggetto attuatore e Beneficiario, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

4. Il Soggetto attuatore e Beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire l'Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. La Regione Basilicata opererà nella qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 e tratterà i dati personali forniti connessi alla gestione dell'operazione "Costruzione di un sistema di *governance* territoriale e di miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche educative pubbliche

a livello territoriale per la fascia 0-6 anni in Basilicata”, nei termini e nelle modalità indicati nell’informativa che verrà resa ai destinatari dal Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

3. Per la Regione Basilicata, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha già individuato quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell’Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione del Programma Regionale (PR) Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui all’informativa che verrà resa.
4. Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’Accordo, il designato dal Titolare nomina, con specifico Atto che verrà sottoscritto a seguito di formalizzazione del presente Accordo, il Soggetto attuatore e Beneficiario Responsabile per il trattamento dei dati personali;
5. Il responsabile esterno del trattamento tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, oggetto dell’Accordo attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare o suo Designato;
6. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
7. È fatto obbligo al Responsabile del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire

adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE+ in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE+ della Regione per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

8. I dati acquisiti in esecuzione del presente Accordo potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE +. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE + nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.
9. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Designato per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
10. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 19 - Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

Art. 20 – Trasparenza

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 22 - Norme Applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Art. 22 - Rinvio

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 23 – Controversie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

p. Regione Basilicata

Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione – Dott. Alfonso Morvillo

Firmato

p. l'Ambito socio-territoriale _____ così come
sopra rappresentato,

Il Sindaco del Comune di _____

Firmato

Data e Luogo _____